

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2021

267/2021/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE GUARINI ERMINIO,
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
156541222**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1164^a riunione del 28 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta individuale Guarini Erminio (di seguito: reclamante o Guarini) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 20 novembre 2017 (prot. Autorità 38292 del 23 novembre 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) contenuta nel preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile identificato con codice di rintracciabilità 156541222;
2. in data 15 gennaio 2018 (prot. 1026), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 31 gennaio 2018 (prot. Autorità 3193 del 2 febbraio 2018), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva, comunicando *“di aver riscontrato un errore nella redazione dei preventivi [N.d.R. del preventivo] oggetto del contenzioso, pertanto abbiamo provveduto alla riemissione con conseguente erogazione dell’indennizzo previsto dall’art. 14.1 del TICA”*;
4. in data 16 marzo 2018 (prot. 9522), l’Autorità ha richiesto al reclamante *“di voler confermare o meno (...) che le attività poste in essere da e-distribuzione S.p.a. sono tali da soddisfare le pretese avanzate [n.d.r. nel reclamo]”*;
5. in data 21 marzo 2018 (prot. Autorità 10500 del 26 marzo 2018), il reclamante ha dichiarato che *“le attività poste in essere dal gestore”* non erano idonee a soddisfare le proprie pretese;
6. in data 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha trasmesso al gestore la prima richiesta di informazioni;
7. in data 5 luglio 2019, e-distribuzione ha risposto alla suddetta richiesta dell’Autorità mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019) corredata di detti allegati;
8. in data 10 marzo 2021 (prot. 11478), l’Autorità ha trasmesso al gestore la seconda richiesta di informazioni;
9. in data 26 marzo 2021, e-distribuzione ha risposto alla sopradetta seconda richiesta di informazioni mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 14117 del 26 marzo 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 14120 del 26 marzo 2021) corredata di detti allegati;
10. in data 13 maggio 2021 (prot. 21074), l’Autorità ha trasmesso al gestore la terza richiesta di informazioni;
11. in data 26 maggio 2021, e-distribuzione ha risposto alla predetta terza richiesta di informazione mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 22541 del 26 maggio 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed

- informazioni aziendali riservate, l'altra diretta unicamente all'Autorità (prot. Autorità 22542 del 26 maggio 2021) corredata di detti allegati;
12. in data 31 maggio 2021, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

13. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
- a) l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la STMG come “la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
 - b) l'articolo 3, comma 2, lettera f), secondo cui le Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC), predisposte da ciascun gestore di rete, devono prevedere le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
 - c) l'articolo 6, comma 4, secondo cui il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione;
 - d) l'articolo 7, comma 1, secondo cui, tra l'altro, il tempo di messa a disposizione del preventivo, nel caso in cui la soluzione tecnica minima per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 giorni lavorativi qualora il medesimo ne dia comunicazione al richiedente entro le generali tempistiche per la messa a disposizione del preventivo definite nel medesimo comma 7.1;
 - e) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del medesimo preventivo;
 - f) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “...soluzione tecnica minima...”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1, nonché dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 3 lett. f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;

- g) l'articolo 7, comma 4, secondo cui, nei casi in cui il richiedente si sia avvalso delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 4, del TICA, il preventivo deve, tra l'altro:
 - i. prevedere la connessione nel punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi indicato dal richiedente;
 - ii. qualora nel punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al medesimo punto di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto a indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il medesimo valore massimo di potenza in immissione;
- h) l'articolo 8 che disciplina i criteri generali secondo cui si definiscono le singole STMG;
- i) l'articolo 14 che disciplina le casistiche per le quali il gestore di rete debba riconoscere al richiedente, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, gli indennizzi automatici, determinati secondo quanto previsto dal medesimo articolo 14 del TICA, per ritardi nell'effettuazione delle prestazioni in capo al medesimo gestore di rete;
- j) l'articolo 35 che disciplina le modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione sia effettuata alla rete elettrica gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti elettriche gestite da altri gestori di rete;
- k) l'articolo 40, comma 5, secondo cui gli indennizzi automatici sono corrisposti, dal gestore di rete al richiedente, entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione degli indennizzi automatici da parte del gestore di rete entro 30 giorni solari, gli indennizzi automatici da erogare sono aumentati di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione gli indennizzi automatici supera i 90 giorni solari, gli indennizzi automatici da erogare sono aumentati di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 14. In data 19 luglio 2017, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località "Masseria San Martino Piccolo", nel Comune di Ascoli Satriano (FG); in tale domanda, il reclamante ha richiesto al gestore, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del TICA, di connettere l'impianto in un punto specifico della rete da esso indicato;
- 15. in data 2 agosto 2017, il gestore ha comunicato al reclamante che, poiché la soluzione tecnica minima individuata per la connessione dell'impianto di produzione *de quo* prevedeva interventi a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a

- disposizione del preventivo sarebbe stato incremento di 15 giorni lavorativi ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del TICA;
16. in data 31 agosto 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 156541222, dichiarando che *“Non è stato possibile individuare la soluzione tecnica di connessione nel punto di rete da Lei indicato ai sensi dell’art. 6.4 del TICA in quanto la potenza disponibile su tale punto è prossima allo zero”*;
 17. la STMG contenuta nel suddetto preventivo prevedeva, tra l’altro, che:
 - *“Il lavoro necessario per eseguire la connessione è di tipo COMPLESSO (art. 10.1 TICA)”*;
 - *“Il Suo impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite Equipaggiamento cabina secondaria FUTURA CP MONTE CARBONE con trasformatore.”*, in particolare prevedendo la *“Connessione alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT collegata in antenna da cabina primaria AT/MT «Monte Carbone»”*;
 - *“il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della connessione a cura e-distribuzione è di 1410 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA”*, specificando che *“Il tempo necessario per la realizzazione delle opere per la connessione, è stimato in:*
 - *16 mesi per la realizzazione del nuovo impianto di trasformazione (CP) 150/20 kV;*
 - *20 mesi per la realizzazione della Stazione RTN 380/150 kV;*
 - *8 mesi + 1 mese/km per i raccordi alle linee RTN.**I termini di cui sopra decorrono dalla data di efficacia del contratto di connessione e sono da intendersi al netto dei tempi necessari per l’eventuale ottenimento delle autorizzazioni, di atti di terzi (concessioni e servitù), e di quant’altro necessario alla costruzione ed all’esercizio degli impianti occorrenti. Sono inoltre esclusi ritardi dovuti a cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà di Enel Distribuzione e di TERNA”*;
 18. in data 13 ottobre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina, facendo richiesta di accesso agli atti con l’obiettivo di verificare l’effettivo stato di saturazione della rete;
 19. in data 12 novembre 2017, e-distribuzione ha rigettato il suddetto reclamo dichiarando al contempo che *“in via del tutto eccezionale, sta provvedendo all’estrazione delle domande di connessione e dei preventivi emessi nell’area oggetto della domanda”*;
 20. in data 20 novembre 2017, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale;
 21. in data 18 ottobre 2018, durante un incontro presso gli uffici di Bari di e-distribuzione, il gestore ha riscontrato la citata richiesta di accesso agli atti;
 22. in data 19 ottobre 2018 (prot. Autorità 30091 del 23 ottobre 2018), il reclamante ha comunicato di non ritenersi soddisfatto della documentazione ricevuta dal gestore in occasione del suddetto incontro;
 23. in data 19 gennaio 2018, il gestore ha emesso nei confronti del reclamante un nuovo preventivo di connessione, identificato con il medesimo codice di

rintracciabilità 156541222, in quanto, come preannunciato in una nota del 3 gennaio 2018, *“a seguito di alcune verifiche interne, abbiamo riscontrato che il preventivo per la connessione dell’impianto di produzione ID 156541222, emesso in data 31/08/2017, non è stato correttamente elaborato. Pertanto tale preventivo deve ritenersi come se non fosse stato mai emesso”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

24. Guarini afferma che il preventivo del 31 agosto 2017 è illegittimo in quanto:
 - contrariamente a quanto previsto all’art. 1, comma 1, lettera ff) del TICA, *“non prevede la connessione dell’impianto su di un punto di rete già esistente ma. Al contrario, la STMG in esso contenuta prevede una mera ipotesi di connessione”*;
 - *“la planimetria non è idonea in quanto non consente la minima individuazione del tracciato dell’impianto di rete”*;
 - *“la richiesta del gestore secondo cui la reclamante deve farsi carico degli oneri relativa all’area destinata alla realizzazione della futura CP Primaria” è illegittima;*
 - *“non è stata allegata nessuna «soluzione tecnica inviata da Terna»”*;
25. il reclamante afferma, inoltre, che e-distribuzione non ha sufficientemente motivato l’affermazione che, nel punto da lui indicato per la connessione dell’impianto di produzione oggetto della presente decisione, la potenza fosse prossima allo zero; infatti, *“tale generica affermazione costituisce una motivazione apparente in quanto generica e sommaria e, pertanto, illegittima”*;
26. Guarini contesta, altresì, che la STMG sia al c.d. minimo tecnico in quanto *“l’esecuzione dei lavori di connessione è quantificata in 1410 giorni lavorativi, ossia in un arco temporale che supera i 5 (cinque) anni. Tale prolissa tempistica è palesemente in netto contrasto con quanto previsto dal D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 in cui si legge che «i gestori di rete hanno l’obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l’accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina di cui al comma 1» (art. 14.3) ed, ancora, che sui gestori grava «l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l’energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui» (art. 14.2, lett. f-quater)”*;
27. in particolare, il reclamante afferma che *“il gestore non offre alcun dato documento e/o atto idoneo (...) a comprendere l’improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua”*;
28. Guarini chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere ad e-distribuzione:
 - a) *“di corrispondere alla reclamante l’indennizzo automatico da quantificarsi a partire dall’08/09/2017 fino alla data di emissione del nuovo preventivo”*;

- b) di fornire *“ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche di fornire – entro e non oltre i termini di legge – tutti gli atti ed i documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva:*
- *l’analisi e tutti i calcoli effettuati, alla data di elaborazione del preventivo, per determinare la STMG contenuta nel preventivo;*
 - *la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione, nonché delle Cabine Primarie che, alla data di elaborazione del preventivo, hanno contribuito a saturare la rete nel punto di connessione indicato, ai sensi dell’art. 6.4 del TICA, dalla reclamante nella propria domanda di connessione. A tal riguardo ED è tenuta a fornire l’elenco delle pratiche di connessione che hanno contribuito alla suddetta saturazione e, pertanto, per ciascuna pratica, oltre alla domanda di connessione, al preventivo di connessione ed alla relativa accettazione, è necessario fornire uno ‘storico’ da cui poter evincere ogni attività intervenuta successivamente all’avvenuta accettazione. Nulla esclude la possibilità che una pratica sia decaduta in seguito all’avvenuta accettazione: infatti sulla scorta di quanto emerso in diverse occasioni, per via di una condotta colposa di ED, una moltitudine di pratiche – che teoricamente avrebbero dovuto essere considerate decadute – hanno, invece, contribuito ad una illecita e pregiudizievole saturazione virtuale delle reti elettriche di distribuzione;*
 - *l’esistenza effettiva della STMG inviata da Terna S.p.A.”;*
- c) *“per l’effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo, ossia la necessità di realizzare una connessione in Alta Tensione ovvero, nel caso in cui emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione sul punto di rete indicato dalla reclamante o, comunque, su di una rete in bassa o in media tensione, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze”;*
- d) *“di emettere un preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione dell’impianto; oneri afferenti alla realizzazione dell’impianto di rete)”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

29. Preliminarmente il gestore rileva come *“il presente procedimento, conseguente al suo avvio in virtù della ricezione del reclamo in oggetto, parrebbe non rispettare i termini per la conclusione del procedimento medesimo, così come riportati anche sul sito di codesta Autorità nell’ambito della individuazione della procedura di cui alla deliberazione ARERA 188/2012/E/com”;*

30. nel merito, il gestore afferma che *“la soluzione fornita era stata correttamente individuata né era possibile, stante la saturazione della rete nell’area, individuare altra soluzione”*;
31. *“Per quanto riguarda invece la richiesta di accesso formulata”* dal reclamante, il gestore ritiene di aver provveduto a dare seguito a tale richiesta, in occasione del citato incontro del 18 ottobre 2018;
32. *“Con riferimento (...) alla non idoneità della planimetria allegata al preventivo di connessione”*, e-distribuzione afferma che *“tale documento non poteva riportare il tracciato esatto dell’impianto di rete da realizzare in quanto, al momento dell’invio del preventivo di connessione, non era ancora stata definita l’ubicazione della futura Cabina Primaria”*;
33. *“relativamente alle contestazioni avanzate circa le tempistiche previste per la realizzazione della connessione, da lei definite «prolisse», si specifica che sono calcolate tenendo conto dei lavori di realizzazione delle opere RTN e che anche se indicate separatamente, non vanno sommate, atteso che i lavori di competenza ED e di Terna possono svolgersi contemporaneamente”*;
34. con riferimento poi, alla Specifica Tecnica allegata al preventivo, il gestore evidenzia che *“come facilmente desumibile dalla titolazione dei documenti e dai disegni allegati alla specifica stessa, si tratta di infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore tale per cui vi è la necessità che lo stesso rilasci il consenso ovvero lo acquisisca per consentire al Gestore di rete di realizzare (sempre che la costruzione venga affidata al Gestore in sede di accettazione del preventivo) e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area”*;
35. infine, il gestore afferma che - contrariamente a quanto riportato del reclamante - la soluzione tecnica inviata da Terna è stata regolarmente allegata al preventivo di connessione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

36. Si può prescindere dalla questione relativa ad un presunto ritardo nella chiusura del procedimento di trattazione del reclamo *de quo*, posta dal gestore, in quanto il reclamo medesimo è infondato nel merito per le ragioni di seguito indicate;
37. in via preliminare, si deve tenere conto del fatto che, a seguito dell’avvio del procedimento di trattazione del reclamo, il gestore - dopo aver effettuato alcune verifiche interne - ha riscontrato un errore nella redazione del preventivo del 31 agosto 2017. Pertanto, e-distribuzione, valutando che *“tale preventivo deve ritenersi come se non fosse stato mai emesso”*, in data 19 gennaio 2018, ha emesso un nuovo preventivo di connessione identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 156541222. Da una attenta comparazione tra i due preventivi, si è potuto constatare che la STMG contenuta nel nuovo preventivo è sostanzialmente analoga a quella prevista nel preventivo originario;

38. pertanto, le contestazioni sulla STMG avanzate dal reclamante in relazione al preventivo di connessione del 31 agosto 2017 sono riferibili *in toto* al nuovo preventivo di connessione emesso dal gestore il 19 gennaio 2018;
39. tale premessa è necessaria in quanto il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo relativo alla pratica di connessione 156541222, la quale - a detta del reclamante - non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata in base ad un'errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
40. ai fini della valutazione del reclamo occorre, quindi, in primo luogo verificare se il gestore ha rispettato l'obbligo di elaborare, nel citato preventivo, una "soluzione tecnica minima per la connessione", secondo le citate prescrizioni del TICA;
41. a questo scopo è necessario accertare l'effettiva indisponibilità, all'epoca dell'emissione del preventivo, di soluzioni tecniche di connessione più semplici, a causa della saturazione virtuale della rete di distribuzione;
42. pertanto, nel corso dell'istruttoria, il 10 marzo e il 13 maggio 2021, è stato richiesto al gestore di:
 - a) elencare le pratiche di connessione che contribuivano a saturare la linea elettrica relativa al punto nella rete elettrica esistente (indicato dal reclamante nella richiesta di connessione ai sensi dell'art. 6, comma 4 del TICA) all'epoca della predisposizione del preventivo 156541222, indicando quelle "in sviluppo" e quelle relative a impianti di produzione già in esercizio;
 - b) elencare le pratiche di connessione che contribuivano a saturare la rete elettrica all'epoca della predisposizione del preventivo 156541222 per un raggio pari alla distanza tra la posizione del futuro impianto di produzione e la posizione ipotizzata nel medesimo preventivo ove si sarebbe dovuta realizzare la futura cabina primaria "Monte Carbone", indicando quelle "in sviluppo" e quelle relative a impianti di produzione già in esercizio;
 - c) effettuare le valutazioni di cui ai punti a) e b) tenendo conto del preventivo messo a disposizione del reclamante in data 19 gennaio 2018 a seguito della correzione dell'errore presente nel preventivo inizialmente messo a disposizione del reclamante, come evidenziato dal gestore nella citata lettera del 31 gennaio 2018;
 - d) trasmettere copia della documentazione relativa alle pratiche di connessione di cui ai punti a) e b);
 - e) indicare le cause che determinavano l'indisponibilità delle linee elettriche denominate "Silica", "Faralli", "Solar Asi" e "Gubito" indicate nella documentazione trasmessa all'Autorità il 26 marzo 2021, alla data di elaborazione del preventivo e trasmettere copia di ogni documento utile a comprovare l'indisponibilità delle medesime linee elettriche, ivi inclusa la documentazione da cui risulti che erano eventualmente violati alcuni parametri di funzionamento delle medesime linee elettriche;
 - f) effettuare le valutazioni precedentemente descritte eliminando dal modello di simulazione le pratiche di connessione eventualmente annullabili ai sensi del TICA;

43. con le note del 26 marzo e 26 maggio 2021, il gestore ha risposto alle citate richieste di informazioni. In particolare:
- con riferimento alla richiesta contenuta alla lettera a), il gestore ha fornito *“l’elenco delle pratiche di connessione in media tensione ricadenti su tale linea (Allegato A)”*;
 - con riferimento alla richiesta di cui alla lettera b), il gestore ha fornito *“l’elenco delle pratiche di connessione in media tensione sulle linee ricadenti all’interno del suddetto raggio (Allegato B)”*;
 - con riferimento alle richieste indicate alle lettere c) e d), il gestore ha comunicato che *“ non risultano pratiche da annullare pertanto si confermano le valutazioni effettuate all’epoca dell’emissione del suddetto preventivo”*;
 - con riferimento alla richiesta descritta alla lettera e), il gestore ha dichiarato che:
 - i. *“Le tre linee MT “Faralli”, “Solar Asi” e “Gubito” sono tutte uscenti dallo smistatore “SM San Carlo”, a sua volta alimentato dalla Cabina Primaria “Melfi Industriale”. Per l’alimentatore dello smistatore “SM San Carlo” veniva riscontrata la violazione della portata massima e di conseguenza le suddette tre linee non erano disponibili per la connessione, inoltre per le linee “Faralli” e “Gubito” si evidenziavano anche violazioni nelle variazioni della tensione lente e assolute ammesse. Si allega al riguardo il calcolo di rete”*;
 - ii. *“Per la linea MT “Silica”, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della Cabina Primaria “Ascoli Satriano”, all’epoca del preventivo per la connessione della pratica in oggetto i nostri calcoli evidenziavano che il trasformatore era saturo oltre il 90% della sua portata e pertanto la suddetta linea non poteva essere utilizzata per la connessione della pratica ID 156541222”*;
 - con riferimento alla richiesta di cui alla lettera f), il gestore precisa che non ci sono pratiche da annullare e che *“non rileviamo alcuna documentazione da trasmettere in quanto tutte le pratiche di connessione sottese alla rete elettrica da analizzare di cui all’Allegato B sono state attivate in data antecedente alla valutazione della soluzione tecnica fornita con il preventivo per la connessione della pratica ID 156541222”*.
44. La documentazione prodotta da e-distribuzione ha evidenziato la seguente situazione:
- le pratiche di connessione, riferite a connessioni già attivate e relative alla linea elettrica in media tensione (denominata “S. Caterina”) più prossima al punto della rete esistente indicato dal reclamante (pur non ricadendo su una linea elettrica), per una potenza in immissione richiesta totale pari a 2.768 kW, erano valide alla data di richiesta di connessione per l’impianto di produzione oggetto della presente decisione;
 - le pratiche di connessione relative a connessioni già attivate e relative alla rete elettrica individuata per un raggio pari alla distanza tra la posizione del futuro impianto di produzione e la posizione del punto di inserimento della futura

- linea elettrica in media tensione nella linea in media tensione denominata “Poggioreale”, per una potenza in immissione richiesta totale pari a 19.422 kW, erano valide alla data di richiesta di connessione per l’impianto di produzione *de quo*;
- le linee elettriche in media tensione denominate “Faralli”, “Solar Asi” e “Gubito” presentavano la violazione della portata massima e di conseguenza non erano disponibili per la connessione;
 - le linee elettriche in media tensione denominate “Faralli” e “Gubito” presentavano anche violazioni nelle variazioni della tensione lente e assolute ammesse;
 - il trasformatore verde della cabina primaria denominata “Ascoli Satriano”, alla cui semisbarra era connessa la linea elettrica in media tensione denominata “Silica”, era saturo oltre il 90% della sua portata e pertanto la medesima linea in media tensione denominata “Silica” non poteva essere utilizzata;
45. pertanto, sulla base delle informazioni (e della relativa documentazione) acquisite agli atti, risulta confermata l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione identificato con il codice di rintracciabilità 156541222 che, di conseguenza, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
46. si rileva, inoltre, con riferimento alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dagli articoli 14 e 40, comma 5 del TICA, che - alla luce delle evidenze emerse nel corso dell’istruttoria e tenuto conto della già avvenuta erogazione, da parte del gestore, dell’indennizzo previsto dall’art. 14, comma 1 del TICA a seguito della riemissione del preventivo - non sono stati rilevati ulteriori ritardi da parte del gestore in relazione ai tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, anche la medesima pretesa non risulta fondata;
47. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l’accesso, ai sensi dell’articolo 22 della legge 241/90, alla documentazione comprovante l’effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si rappresenta che tale istanza potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell’Autorità;
48. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
49. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 156541222;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini